



REPUBBLICA ITALIANA

387/2023

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE

CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Enrico Torri	Presidente
Fabio Gaetano Galeffi	Consigliere
Aurelio Laino	Consigliere rel.
Pierpaolo Grasso	Consigliere
Stefania Petrucci	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello in materia di responsabilità iscritto al n. **59583** del registro di segreteria, proposto da **ROSELLI Massimo**, nato a Firenze il 18.5.1958 (c.f. RSLMSM58E18D612K), rappresentato e difeso dall'avv. Cino Benelli (cinobenelli.biagi@pec.avvocati.prato.it) ed elettivamente domiciliato come da mandato in atti,

contro

- il **Procuratore Regionale della Corte dei conti per la Toscana;**
- il **Procuratore Generale della Corte dei conti;**

avverso e per la riforma

della sentenza n. 361/2021 resa dalla Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Toscana, pubblicata in data 11.10.2021.

Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;

uditi, nella pubblica udienza del 9.6.2023, il relatore, il P.M., nella persona del V.P.G. Chiara Vetro, e l'avv. Federico Mazzella, su delega, per l'appellante.

Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata la Sezione territoriale, in accoglimento della domanda proposta dal requirente, ha condannato l'appellante al risarcimento del danno erariale, liquidato in € 8.377,00, corrispondente alle somme da costui non versate, in qualità di titolare individuale della struttura alberghiera denominata Hotel Casa Lea, al comune di Firenze, a titolo di imposta di soggiorno, nel periodo gennaio 2016-novembre 2017.

Avverso la decisione insorge il prevenuto, deducendo i plurimi *errores in iudicando* asseritamente commessi dai primi giudici nell'aver:

- a) ravvisato la propria responsabilità contabile, in assenza di un rapporto di servizio intercorrente tra costui e l'amministrazione danneggiata, alla luce del regolamento comunale sull'imposta vigente *ratione temporis*;
- b) ritenuto integrato il dolo, nella vicenda *de qua*, quale criterio d'imputazione soggettiva del fatto materiale al suo autore;
- c) quantificato il danno erariale nella somma azionata in giudizio dal requirente, stante l'incompetenza della Polizia Municipale - quale organo delegato dalla Procura agli accertamenti del caso - a determinare l'imposizione;
- d) mancato di applicare il potere riduttivo dell'addebito.

Conclude, pertanto, l'appellante, in via principale, per l'annullamento integrale della sentenza, con conseguente rigetto della domanda risarcitoria, ovvero, in via subordinata, coerentemente alle doglianze gradatamente prospettate, per la parziale riforma della pronuncia impugnata. Il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari di causa.

Ha rassegnato conclusioni scritte la Procura Generale, articolatamente controdeducendo alle avverse doglianze e chiedendo che il gravame sia rigettato, siccome infondato.

All'esito dell'udienza di trattazione della causa, dopo ampia discussione delle parti, confermantì le rispettive richieste, quest'ultima è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

L'appello non è meritevole neanche di parziale accoglimento.

La constatata serialità della tipologia di cause del tenore qui in rilievo, consente alla Sezione di rimandare, in ossequio ad un imminente e imperativo obbligo di sinteticità degli atti processuali (art. 5 c.g.c.), comprese le sentenze [39, comma 1, lett. d), c.g.c. e art. 17, comma 1, disp. att. c.g.c.], ai nutriti precedenti conformi di questa (come di altre) Sezioni d'Appello in tema (*ex plurimis et amplius*, Sez. I App. n. 30/2023; Sez. II App. n. 275/2022; Sez. III App. n. 180/2020).

In particolare, può, nella specie, invocarsi il precedente di questa Sezione, peraltro originato dalla medesima denuncia di danno erariale, che ha deciso uguale astratta fattispecie, in analogo contesto

temporale e stessa amministrazione danneggiata (cfr. sent. n. 107/2023), riconoscendo giurisdizione, rapporto di servizio, elemento soggettivo rilevante e criteri quantificatori del danno erariale, così come prospettati dalla Procura anche in questa sede e censurati col gravame, pertanto da ritenersi infondato.

In estrema sintesi, e rimandando per ogni approfondimento ai cennati precedenti:

a) i sopravvenuti mutamenti normativi *in subiecta materia* (art. 180, d.l. n. 34/2020, prima e l'art. 5 quinquies, d.l. n. 146/2021, dopo), non hanno intaccato il rapporto di servizio intercorrente tra gestore di struttura ricettiva e amministrazione comunale e discendente dagli ulteriori compiti previsti dall'art. 4, comma 1 ter, d.lgs. n. 23/2011, di guisa da permanere la sottoposizione di costui allo statuto della responsabilità amministrativo-contabile (con la conseguente provvista giurisdizionale sulla cognizione delle relative controversie risarcitorie);

b) il quadro normativo operante *in subiecta materia*, anche al tempo dei fatti di causa, nel comune di Firenze (i.e.: art. 4 d.lgs. n. 23/2011 e reg. com.le n. 33/2011), impone di ritenere responsabile dell'ammanco il gestore che, ingiustificatamente, non riversi l'imposta di soggiorno;

c) alla quantificazione dell'ammanco, in cui si sostanzia l'inadempimento dell'albergatore all'obbligazione restitutoria derivante dalla responsabilità quale agente contabile, può pervenirsi anche attraverso l'utilizzo dello specifico metodo statistico-comparativo a carattere

induttivo (i.e.: il tasso medio di occupazione derivante dalla posizione della struttura, dalla tipologia e categoria della stessa e dalle stagioni turistiche), adoperato dall'organo inquirente, in quanto fondato su circostanze idonee ad assurgere, per la loro gravità, precisazione e concordanza, a presunzione semplice ex art. 2729 c.c., specialmente laddove, come pure nel caso di specie, il prevenuto manchi di allegare specifiche circostanze contrarie (es. numero di persone registrate indicate nelle comunicazioni inviate alla Questura, ex art. 109 TULPS), in grado di minarne la valenza probatoria;

d) quand'anche manchi agli atti la prova diretta di una sciente e preordinata intenzione di violare i propri doveri di servizio, quale forma di dolo civile contrattuale, *ratione temporis* valevole, quest'ultimo può ricavarsi indirettamente, ex art. 2729 c.c., sulla scorta della constatazione che tale obbligo era da tempo in vigore, in quanto previsto dal predetto regolamento comunale (n. 33/2011), peraltro approvato subito dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 23/2011, risultando inverosimile, dunque, che lo stesso fosse ignoto ad albergatori operanti in una città a notevole vocazione turistica, non sottacendosi, peraltro, *ad colorandum* che, in ogni caso, sarebbe in facoltà del giudice riqualificare, purchè nell'ambito della medesima *causa petendi*, e anche in assenza di alternativa prospettazione accusatoria, l'elemento soggettivo in termini di mera colpa grave, da ravvisarsi nell'inescusabile negligenza del gestore nell'informarsi su precisi e fondamentali obblighi riconnessi all'attività imprenditoriale esercitata.

Quanto all'unica doglianza non scrutinata dai precedenti richiamati e relativa all'asserita incompetenza della polizia locale a svolgere le indagini in tema di imposta di soggiorno per conto dell'inquirente e quantificare, così, il danno erariale, l'infondatezza della stessa emerge in maniera palmare solo che si consideri che, come correttamente evidenziato dalla Procura generale, il P.M. poteva senz'altro avvalersi di tale organo di vigilanza per l'istruttoria che ne occupa, in virtù del nido disposto dell'art. 56 c.g.c.

Né maggior pregio ha, infine, la censura riguardante la mancata applicazione del potere riduttivo dell'addebito, non ravvisandosi – né venendo addotte – circostanze nel caso concreto atte a consentirne l'applicazione, considerata anche la chiara matrice dolosa della condotta serbata dal prevenuto e l'esiguità del debito risarcitorio.

Alla luce delle superiori argomentazioni la sentenza di primo grado andrà, dunque, interamente confermata, ad ogni effetto e conseguenza di legge.

Spese di giudizio a carico dell'appellante nella misura liquidata in dispositivo. Non vi è luogo a provvedere su quelle di difesa, stante la natura di parte in senso solo formale del requirente.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello iscritto al n. **59583** del ruolo generale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, lo rigetta ad ogni effetto e conseguenza di legge.

Spese del giudizio a carico dell'appellante, liquidate in € 80,00
(Ottanta/00).

Manda alla Segreteria per gli ulteriori adempimenti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9.6.2023.

L'estensore

F.to Aurelio Laino

Il Presidente

F.to Enrico Torri

Depositato in Segreteria il 18 settembre 2023

Il Dirigente

F.to Massimo Biagi